

COMUNE DI **GARESSIO** (Prov. Cuneo.)

SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

Art. 11, c. 3, lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118



Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il **bilancio di previsione 2023-2025** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

Si rammenta che il termine per l'approvazione del bilancio **2023-2025** è fissato al 30 aprile 2023, termine prorogato, rispetto a quello ordinario stabilito ai sensi dell'art. 151, D.Lgs. n. 267/2000, dalla legge 29/12/2022 n. 197 (Legge di bilancio);

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali, al fondo crediti di dubbia esigibilità (dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo) e al fondo di garanzia per i debiti commerciali;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile completare la realizzazione della programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l'altro:

- la conferma dell'introduzione del Canone unico in sostituzione dei tributi minori rappresentati dai prelievi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico, salvo proroghe dell'ultima ora contenute nel testo definitivo del decreto Milleproroghe;
- l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2021 delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 116/2020 che, in materia di rifiuti, ha apportato significative modifiche al Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006). In particolare, sono rilevanti la nuova definizione di rifiuti urbani entrata in vigore il 1° gennaio 2021 e la facoltà di uscita dal servizio pubblico di cui all'art. 238, comma 10. Queste norme presentano importanti implicazioni sia sull'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti;
- la parziale correzione dei criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale come descritti nella Nota metodologica redatta a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze che contiene anche una sintesi delle disposizioni applicate per la determinazione dell'importo definitivo del FSC 2020 e un elenco delle operazioni effettuate dal Ministero per determinare il FSC 2021, considerando anche le innovazioni introdotte dall'art. 1, cc. 792, 793 e 794, L. n. 178/2020. Si rammenta che tale nota metodologica è allegata alla documentazione propedeutica all'approvazione del bilancio 2022-2024, in attesa della definizione dei nuovi stanziamenti per il FSC 2022.

1.1. Le entrate¹

ENTRATE	2023	2024	2025
Utilizzo presunto di amministrazione	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato	-	-	-
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa	2.146.300,00	2.124.100,00	2.122.100,00
Titolo 2 -Trasferimenti correnti	391.620,00	150.234,00	140.277,00
Titolo 3 -Entrate extratributarie	745.255,00	710.500,00	710.500,00
Titolo 4 -Entrate c/capitale	1.790.128,20	2.140.000,00	300.000,00
Titolo 5 -Entrate da riduzione att. Finanziarie	-	-	-
Titolo 6 - Accensione prestiti	-	-	-
Titolo 7 -Anticipazione di tesoreria	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 -Entrate c/terzi partite di giro	1.741.500,00	1.341.500,00	1.341.500,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.814.803,20	7.466.334,00	5.614.377,00

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio **2023-2025** sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019 Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente (2021)	1.082.849,02		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	1.127.012,12		
Gettito previsto nel triennio	2022	2023	2024
	1.086.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative già in vigore sugli anni della previsione	<i>Occorre prevedere una leggera contrazione del gettito dovuto alla possibilità di riconoscere la prima abitazione ai coniugi con residenze diverse</i>		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	<i>Sono state confermate le aliquote vigenti</i>		
Altre considerazioni	L'emergenza sanitaria ha determinato nel 2021 una contrazione degli incassi sanati nel 2022 con ravvedimenti operosi. L'incasso del 2022 è pertanto superiore alla media triennale		

	Inoltre, la Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione della quale è necessario tenere conto: l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020, infatti, riduce della metà l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia.
--	---

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019 Del. ARERA n. 363/2021 (MTR-2 per il periodo 2022-2025) D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successivi provvedimenti emergenziali Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020 D.Lgs. n. 116/2020		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente (2021)	582.231,98		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	556.657,69		
Gettito previsto nel triennio	2023	2024	2025
	564.000,00	543.000,00	541.000,00
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	La normativa prevede che spese sostenute dall'Ente vengano integralmente coperte dal gettito del tributo		
Altre considerazioni	<p>NOTA BENE:</p> <p>Si conferma la disponibilità del piano finanziario 2022-2025, redatto con le regole del MTR-2 di Arera e validato dall'ente territorialmente competente per l'approvazione delle tariffe del tributo da parte dell'ente.</p> <p>In mancanza di comunicazione le tariffe devono essere calcolate con quanto previsto dal suddetto piano finanziario</p> <p>Tra le principali novità introdotte da ARERA nel nuovo MTR-2 troviamo l'ampliamento del perimetro di controllo della filiera e dei soggetti interessati: Spazzamento, Raccolta, Trasporto e da oggi anche Smaltimento.</p> <p>Con l'MTR-2 sono infatti regolate le tariffe di accesso agli impianti di Trattamento, Recupero e Smaltimento dei Rifiuti Urbani, prevedendo una programmazione quadriennale e premiando le best pratiche in termini di performance ambientali nella valorizzazione dei rifiuti e nell'utilizzo di soluzioni tecnologiche.</p> <p>La determinazione delle tariffe di accesso agli impianti terrà conto del grado di integrazione della filiera distinguendo gli impianti di chiusura del ciclo in "Integrati", "Minimi" e "Aggiuntivi", prevedendo componenti perequative a compensazione o maggiorazione a seconda del tipo di impianto a cui si conferisce: Compostaggio/digestione anaerobica, impianti di incenerimento con recupero di energia, impianti di incenerimento senza recupero di energia e discarica.</p> <p>Tali meccanismi di perequazione e quantificazione delle suddette componenti saranno definite con successivo provvedimento.</p> <p>Sono definiti impianti "minimi", precisa l'ARERA, quelli ritenuti indispensabili alla chiusura del ciclo dei rifiuti nel loro territorio e previsti nella programmazione. Sono impianti "aggiuntivi" quelli diversi dai minimi, per i quali si applica una regolazione orientata alla trasparenza.</p> <p>È stato confermato inoltre il modello di regolazione tariffaria Asimmetrica, che permette di gestire le differenze territoriali e gestionali sia in termini di presenza di impianti sia di gestione dei flussi di rifiuti.</p> <p>La regolazione MTR-2, quindi, oltre ad applicarsi a tutti i gestori integrati e ai loro impianti, si applica agli operatori non integrati che</p>		

	<p>gestiscono impianti "minimi", con l'introduzione di incentivi decrescenti in base al tipo di trattamento che operano sui rifiuti (compostaggio, digestione anaerobica, termovalorizzazione). È sempre penalizzato il conferimento in discarica. I livelli di raccolta differenziata, il trattamento dei rifiuti con riutilizzo o riciclo, la prossimità territoriale e le caratteristiche dimensionali, tecnologiche e di impatto ambientale degli impianti, diventano con l'MTR-2 variabili quantitative che determinano la TARI, rendendola più vicina alle esigenze dei cittadini. Inoltre, la Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione della quale è necessario tenere conto: l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020, infatti, riduce di due terzi la tassa sui rifiuti (TARI), o l'equivalente tariffa corrispettiva, dovuta in misura ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia. Per questa tipologia di immobili sarà pertanto dovuto un terzo dell'importo totale del prelievo TARI commisurato per anno solare.</p>
--	---

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente (2020)	301.939,40 accertamento di cassa		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	314.471,82 accertamento di cassa		
Gettito previsto nel triennio	2023	2024	2025
	295.000,00	295.000,00	295.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	Come meglio specificato di seguito, prudenzialmente la previsione di gettito è stata ridotta		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	E' stata confermata l'aliquota unica dell'0,8% con soglia di esenzione di € 15.000,00		
Altre considerazioni	<p>NOTA BENE: La previsione è incerta, allo stato attuale. Se, da un lato, il principio contabile stabilisce che l'addizionale si accerta per cassa oppure sulla base del minore tra l'importo accertato il secondo anno precedente (2020) e quello dato dalla somma degli incassi in conto/competenza del secondo anno precedente e in conto/residui dell'anno precedente (incassi in conto/competenza 2020 + incassi in conto/residui 2021), bisogna necessariamente tenere conto degli effetti dell'emergenza economica sui redditi dei contribuenti. Anche se in base al principio contabile si potrebbe prevedere una somma in linea con gli anni passati, il principio di prudenza invita ad attestarsi su importi inferiori anche per il 2023.</p>		

CANONE UNICO

Principali norme di riferimento	L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	NOTA BENE: Il tributo di nuova istituzione, frutto dell'accorpamento di TOSAP, COSAP, Imposta sulla pubblicità, CIMP e diritto sulle pubbliche affissioni, è entrato in vigore il 1° gennaio 2021.		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento (2019)	€ 25.827,44E' stato preso a riferimento il gettito 2019 in quanto negli anni successivi la Tosap, l'imposta pubblicità (tributi sostituiti dal canone unico patrimoniale) hanno subito un'importante flessione per le esenzioni e riduzioni previste dalla legge a causa dell'emergenza sanitaria		
Gettito previsto nel triennio	2023	2024	2025

	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	I commi 816-836 hanno istituito dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone sostituisce la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade. I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 ha sostituito la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe).		
Altre considerazioni	L'applicazione di questi canoni richiede l'approvazione dei regolamenti da parte del Comune e delle conseguenti tariffe, pur tenendo conto della tariffa standard indicata dalla legge. Il Comune di Garessio ha approvato il regolamento di gestione del canone unico patrimoniale con deliberazioni di Consiglio comunale n. 12 e 13 in data 23/03/2021 Anche se il canone è introdotto dalla legge, la disciplina regolamentare è necessaria per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione, il regolamento comunale è cioè il presupposto per poter iscrivere in bilancio la relativa entrata.		

Inoltre, per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Proventi del recupero dell'evasione tributaria

L'ufficio tributi, ormai da molti anni, predispose dei controlli per le verifiche tributarie. Tale attività, oltre ad assicurare l'equità fiscale tra i Contribuenti, ha sempre determinato un'ingente entrata che si attesta di media su circa € 75.000,00 annui. Considerata una percentuale di aleatorietà dell'entrata si è previsto uno stanziamento annuo di € 35.000,00 relativamente all'imu.

Fondo di solidarietà comunale

Lo stanziamento previsto risulta consultabile sul sito "Finanza locale"

Proventi delle sanzioni Codice della strada

A seguito del conferimento della funzione "Polizia locale" all'Unione Montana Valli Tanaro e Casotto si è stanziata in competenza l'importo di € 10.000,00 relativamente a sanzioni elevate nel periodo precedente al conferimento della funzione

Altre entrate di particolare rilevanza

Altre entrate di particolare rilevanza sono le seguenti:

- € 60.150,00 Trasferimento A.C.D.A. per rimborso mutui servizio idrico
- € 43.000,00 Quota famiglie refezione scolastica
- € 25.000,00 Proventi da servizi cimiteriali
- € 100.000,00 Sovracanoni derivazioni acque
- € 48.000,00 Rimborso personale in convenzione con altri Enti
- € 124.200,00 Canone imbottigliamento (quota Comune)
- € 55.000,00 Proventi da centralina idroelettrica
- € 90.000,00 Canone energia eolica

Oltre alle suddette entrate ricorrenti sono presenti nella parte corrente del bilancio i trasferimenti per l'attuazione dei progetti finanziati dal P.N.R.R. relativi all'agenda digitale.

Una caratteristica di detti progetti sta nel fatto che ai Comuni viene riconosciuto un importo forfettario (lump sum) senza obbligo di rendicontazione ma di attuazione completa dei progetti.

Prudenzialmente gli importi stanziati in entrata sono stati riproposti integralmente in spesa prevedendo di far confluire nell'avanzo vincolato le somme non utilizzate.

I progetti inseriti nell'annualità 2023 del presente bilancio son i seguenti:

- Piattaforma notifiche digitali € 23.147,00
- Migrazione in cloud € 77.897,00
- Attivazione Spid e C.I.E. € 14.000,00
- Sito e servizi ai Cittadini € 79.922,00

1.2 Le spese

SPESE	2023	2024	2025
Disavanzo di amministrazione	-	-	-
Titolo 1- Spese correnti	3.087.175,00	2.791.334,00	2.774.377,00
Titolo 2 -Spese in conto capitale	1.790.628,20	2.140.500,00	300.500,00
Titolo 3-Spese incr attività finanziarie	-	-	-
Titolo 4-Rimborso prestiti	195.000,00	193.000,00	198.000,00
Titolo 5-Chiusura anticipazione tesoreria	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 7-Spese c/terzi partite di giro	1.741.500,00	1.341.500,00	1.341.500,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.814.303,20	7.466.334,00	5.614.377,00

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2023-2025 è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

Si elencano di seguito le spese del titolo I° suddivisi per Macroaggregati

Macroaggregato	Stanziamiento	
<i>Redditi di lavoro dipendente</i>	<i>770.740,00</i>	<i>24,97</i>
<i>Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>	<i>76.705,00</i>	<i>2,48</i>
<i>Acquisto beni e servizi</i>	<i>1.731.735,00</i>	<i>56,09</i>
<i>Trasferimenti correnti</i>	<i>196.638,00</i>	<i>6,37</i>
<i>Interessi passivi</i>	<i>194.000,00</i>	<i>6,28</i>
<i>Altre spese da capitale</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	<i>29.500,00</i>	<i>0,96</i>
<i>Altre spese correnti</i>	<i>87.857,00</i>	<i>2,85</i>
TOTALE	3.087.175,00	100,00

Accantonamenti

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166, D.Lgs. 267/2000:

"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."

Lo stanziamento in bilancio del Fondo di riserva è di € 24.599,00 pari allo 0,80%

Lo stanziamento in bilancio del Fondo di riserva di cassa è di € 1.143.670,34 pari allo 9,30%

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento.

L'ente ha, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerato gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	% DI ACCANTONAMENTO		
	2023	2024	2025
PREVISIONE	100%	100%	100%
RENDICONTO (*)	100%	100%	100%

(*) In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo d'amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione sia il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

Capitolo	DESCRIZIONE ²	FCDE
162/1	Tassa rifiuti	SI
500/99	Rendite patrimoniali	SI
603/50	Canone unico	SI

Il metodo di calcolo del fondo è quello della media semplice.

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo.

BILANCIO 2022

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2023 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamen- to FCDE
162/1	Tassa rifiuti	2,83	564.000,00		15.961,20
500/99	Rendite patrimoniali	27,32	7.500,00		2.049,00
603/50	Canone unico	12,21	18.000,00		2.197,80
TOTALE			589.500,0		20.208,00

Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria, *non* è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo.

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi tali condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

In questo caso, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente, non trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata, non è tenuto all'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali ma, prudenzialmente sono stati accantonati € 50,00.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti per passività potenziali**:

DESCRIZIONE	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
Fondo perdite Società partecipate	500,00	500,00	500,00

L'unica Società partecipata è la Fingranda S.p.A in liquidazione, L'ultimo bilancio (2021) riporta una perdita di € 23.943,00. Il Comune di Garessio detiene la partecipazione dello 0,1357%

Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione, al netto dei progetti P.N.R.R. esposti in precedenza, non sono previste entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 in data 19/05/2022, e ammonta a €. 742.220,17

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso dell'esercizio e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2022 ammonta a €. 305.120,13 come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2022 *non prevede* l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione.

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2023-2025 sono previsti investimenti per un totale di €. 11.060.033,00, così suddivisi:

Tipologia	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
Programma triennale OO.PP	1.690.000,00	2.050.000,00	260.000,00
Altre spese in conto capitale	50.128,20	40.000,00	40.000,00
TOTALE SPESE TIT. II – III	1.740.128,20	2.090.000,00	300.000,00
IMPEGNI REIMPUTATI DA 2022 E PREC.	0	0	
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	1.740.128,20	2.090.000,00	300.000,00
Fondi edifici di culto	500,00	500,00	500,00
	1.740.628,20	2.090.500,00	300.500,00

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
Alienazioni			
Contributi da altre Amministrazioni Pubbliche	1.695.128,20	2.050.000,00	260.000,00
Proventi permessi di costruire e assimilati	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Altre entrate Tit. IV e V	15.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo di amministrazione			
Avanzo economico	500,00	500,00	500,00
Entrate correnti vincolate a investimenti			
FPV di entrata parte capitale			
Entrate re-imputate da esercizi precedenti a finanziamento investimenti			
TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	1.740.628,20	2.090.500,00	300.500,00
MUTUI TIT. VI	0	0	0
TOTALE	4.782.433,00	2.090.500,00	300.500,00

4.Indebitamento

Anno	2021	2022	2023	2024	2025
Residuo debito	4.528.908,21	4.338.990,28	4.141.600,72	3.946.100,72	3.753.100,72
Nuovi prestiti					
Prestiti rimborsati	189.917,93	197.389,56	195.500,00	193.000,00	198.000,00
Estinzioni anticipate					
Totale fine anno	4.338.990,28	4.141.600,72	3.946.100,72	3.753.100,72	3.555.100,72
nr abitanti al 31/12	2896	2856	2856	2856	2856
Debito medio abitante	1.498,27	1.450,14	1.381,69	1.314,11	1.244,78

Nel corso del triennio 2023/2025 l'Ente non prevede di accendere nuovi mutui.

L'Ente nel triennio non prevede di effettuare accensioni di prestiti:

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso della quota capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2021	2022	2023	2024	2025
Oneri finanziari	201395,78	182981,45	194000	184530	176000
Quota capitale	189.917,93	197.389,56	195.500,00	193.000,00	198.000,00
Totale fine anno	391.313,71	380.371,01	389.500,00	377.530,00	374.000,00

Anno	2021	2022	2023	2024	2025
Interessi passivi	201.395,78	182.981,45	194.000,00	184.530,00	176.000,00
entrate correnti	3.076.597,56	3340790,63	3.283.175,00	2.984.834,00	2.972.877,00
% su entrate correnti	6,55%	5,48%	5,91%	6,18%	5,92%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

6. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Alla data del 31/12/2022 il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

SOCIETA' PARTECIPATE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	FUNZIONE ATTRIBUITE
A.C.D.A. S.P.A	1,78552	Servizio idrico integrato
A.T.L. s.c.a.r.l.	0,47	Attività promozione, accoglienza e assistenza turistica a livello locale
C.F.P.	2,174	Attività di formazione professionale
FINGRANDA S.P.A IN LIQUIDAZIONE	0,1357	Nessuna attività – sono in corso le procedure di liquidazione volontaria
S.M.A. s.c.a.r.l	3,51428	Gestione cespiti immobiliari strumentali ne/o comunque afferenti al ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, degli assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali

Ulteriori informazioni sono presenti sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.garessio.cn.it nella sezione "Amministrazione trasparente"

7. Conclusioni

Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contabili.

Garessio 16/02/2023

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
(Gian Mario CANOVA)